

N. R.G. 3137/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti	Presidente
dott. Luciano Varotti	Consigliere
dott. Fabio Cartelli	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **3137/2018** promossa da:

LAUDANTE COSTRUZIONI SRL (C.F. 02689890545),
con il patrocinio dell'avv. CAFORIO GIUSEPPE

APPELLANTE

contro

ANAS SPA (C.F. 80208450587),

con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ENRICO e dell'avv. BONPAROLA
FRANCESCA

HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. 04349061004),

con il patrocinio dell'avv. ALESSI GAETANO e dell'avv. VENTURA ENRICO

APPELLATI

SAN PAOLO APPALTI SRL (C.F.),

con il patrocinio dell'avv. SANTORO ANTONIO

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni per l'appellante Laudante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, riformare la sentenza n. 604/2018, emessa dal Tribunale di Bologna in data



15.02.2018 e depositata in data 26.02.2018, non notificata, e per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Laudante Costruzioni S.r.l. con riferimento a tutte le domande formulate nei suoi confronti da HDI Assicurazioni S.p.a.; Nel merito In via principale: rigettare tutte le domande formulate da HDI Assicurazioni nei confronti di Laudante Costruzioni S.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto; In via subordinata: rigettare tutte le domande formulate da ANAS S.p.a. nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate; In via riconvenzionale Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da HDI Assicurazioni S.p.a., porre la condanna al pagamento di somme di denaro in favore della Compagnia interamente e direttamente a carico della San Paolo Appalti S.r.l. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.

Conclusioni per l'appellato ANAS:

piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di Legge, dichiararsi:

infondata l'impugnazione proposta da parte di LAUDANTE COSTRUZIONI s.r.l. e – comunque – respingersi le domande tutte formulate con l'atto di appello, siccome infondate, non dimostrate e decadute e – conseguentemente – confermarsi la sentenza del Tribunale di Bologna n° 604 del 26.2.2018 (Repert. N. 979/2018). Con vittoria delle spese del presente giudizio;

infondata l'impugnazione incidentale proposta SAN PAOLO APPALTI s.r.l. e – comunque – respingersi le domande tutte formulate con l'atto di appello incidentale, siccome infondate, non dimostrate e decadute e – conseguentemente – confermarsi la sentenza del Tribunale di Bologna n° 604 del 26.2.2018 (Repert. N. 979/2018). Con vittoria delle spese del presente giudizio.

Conclusioni per l'appellato HDI ASSICURAZIONI:

RITENUTO che in corso di causa la appellante Laudante Costruzioni srl ha adempiuto a quanto di spettanza della HDI; che fra le suddette parti è pertanto cessata la materia del contendere; che fra HDI Assicurazioni e le restanti parti San Paolo Appalti e Anas Spa non vi sono reciproche domande; che non si accetta comunque il contraddittorio su eventuali domande nuove;

CHIEDE

Che la S.V. dichiari cessata la materia del contendere fra l'appellata HDI Assicurazioni spa e l'appellante Laudante Costruzioni srl.

Conclusioni per l'appellato SAN PAOLO APPALTI:

nel reiterare che il presente giudizio riveste mero carattere speculativo, in quanto rappresenta un mero tentativo per la ANAS



s.p.a. di addivenire ad un ingiustificato arricchimento, insiste, rispettosamente, affinché l'Eccellentissima Corte adita così provveda:

- **accogliere** le deduzioni e le eccezioni sollevate con il presente atto per le motivazioni in premessa indicate;
- **rigettare l'appello proposto dalla LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L. nella parte in cui 1)** chiede di accogliere l'appello spiegato ed in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Laudante Costruzioni s.r.l. con riferimento a tutte le domande formulate nei suoi confronti da HDI Assicurazioni s.p.a.; **2)** In via riconvenzionale Nella denegate ipotesi di accoglimento delle domande formulate da HDI Assicurazioni s.p.a., porre la condanna al pagamento di somme di denaro in favore della compagnia interamente e direttamente a carico della San Paolo Appalti s.r.l., ed **accertare e dichiarare** la LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L. E LA SAN PAOLO APPALTI S.R.L. responsabili in via solidale verso la HDI e per essa verso la ANAS per ogni eventuale somme che la assicurazione dovesse essere chiamata a versare in forza della sentenza da emettersi;
- **accogliere l'appello proposto e**, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, rigettare le domanda proposte dalla ANAS, ed accertare e dichiarare che la ANAS S.p.A. ha tenuto nella vicenda de qua un comportamento contrario a correttezza e buona fede;
- accertare e dichiarare che nessun inadempimento è imputabile alla SAN PAOLO APPALTI S.R.L., n.q., per la mancata sottoscrizione del contratto di appalto essendo invece di tanto responsabile solo la stazione appaltante che giammai ha consentito nei tempi dovuti la sottoscrizione del contratto e mai conferito i lavori a farsi sotto "Urgenza e Riserva di Legge";
- nel merito, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in limine litis accertare e dichiarare che l'ANAS s.p.a. al più può escutere la polizza provvisoria unica atta a garantire la Stazione Appaltante in assenza di sottoscrizione del contratto di appalto;
- in via ulteriormente subordinata ridurre la condanna sancita con la sentenza di I grado da € 37.288,00 ad € 10.112,00, per le motivazioni in premessa indicate;
- condannare, infine, essa ANAS S.p.A. alla refusione delle spese e competenze di giudizio con attribuzione avendone fatte anticipazione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. ANAS S.p.A. conveniva avanti al Tribunale di Bologna la HDI ASSICURAZIONI S.p.a. per ivi sentirla condannare a corrispondere l'importo € 67.847,00 in adempimento della richiesta di escussione della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/06, prestata mediante polizza fideiussoria n°660047498 nell'ambito di un appalto pubblico di lavori;
2. Esponeva parte attrice che tale somma era posta a garanzia dell'adempimento da parte della costituenda Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) SAN PAOLO s.r.l. /



LAUDANTE COSTRUZIONI s.r.l., costituita con atto notarile del 6.04.2012, delle obbligazioni scaturenti dall'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione ammalorata in tratti saltuari in carreggiata sud (direzione Roma) lungo la Strada Statale 3-bis 'Tiberina', S.G.C. 'E45';

3. Costituitasi in giudizio, la Compagnia assicuratrice contestava la domanda deducendo che non erano sorte le obbligazioni a garanzia delle quali era stata rilasciata la polizza fideiussoria in mancanza di formale stipulazione del contratto di appalto con l'A.T.I. aggiudicataria della commessa pubblica, essendo insufficiente la mera consegna dei lavori e chiedeva comunque in via preliminare la chiamata in causa delle società di cui alla costituenda A.T.I., chiedendo di essere dalle stesse manlevata in regresso nell'ipotesi di accoglimento della domanda; si costituivano nel giudizio le chiamate in causa Laudante Costruzioni e San Paolo Appalti contestando la fondatezza della domanda attrice e, per quanto riguarda Laudante Costruzioni anche la propria legittimazione passiva; in via riconvenzionale Laudante chiedeva inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da HDI Assicurazioni, di porre la condanna al pagamento interamente a carico della Soc. San Paolo Appalti.

4. La causa veniva istruita solo documentalmente *«ritenuto che la questione centrale è quella attinente alla operatività della garanzia prestata da HDI Assicurazioni»*, e veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale adito accoglieva la domanda e per l'effetto condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 37.288,00 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 dal 18 giugno 2013 sino al saldo; condannava la convenuta e le terze chiamate, in solido tra loro, a pagare a favore dell'attrice le spese di lite; condannava le terze chiamate, in solido tra loro, a tenere indenne la convenuta da quanto da questa pagato all'attrice, per capitale, interessi e spese anche processuali in forza della presente sentenza, compensando le spese processuali tra le terze chiamate.

5. A fondamento della sua decisione il Tribunale di Bologna rilevava che nel caso di specie, anche non era stato formalmente stipulato il contratto di appalto con l'A.T.I. aggiudicataria dei lavori, ciò nonostante i lavori oggetto dell'appalto erano stati oggetto di consegna all'Impresa in via d'urgenza in data 19.12.2012 mediante sottoscrizione per accettazione da



parte della capogruppo dell'A.T.I., San Paolo Appalti, del verbale *ex art.* 154, D.P.R. 207/2010), cui non aveva seguito l'apertura del cantiere con la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva per grave inadempimento con provvedimento del 30.05.2013.

6. Osservava inoltre il Tribunale che il provvedimento di revoca, contenente la determinazione di procedere all'escussione della cauzione definitiva n. 660047498 del 30.03.2012 di € 67.847,00 prestata da HDI Assicurazione s.p.a. a garanzia dei lavori, non era stato impugnato, così come non era stato impugnato il provvedimento di incameramento della cauzione, e che dunque non vi era necessità di stabilire se effettivamente sussistessero le ragioni d'urgenza per la consegna dei lavori, come contestato dalla convenuta assicurazione e dalle società chiamate in causa, né era necessario esaminare le ragioni della mancata stipula del contratto di appalto e della mancata esecuzione dei lavori, richiamando la sentenza n° 3320/2012 del Consiglio di Stato nella quale si era stabilito che la consegna dei lavori costituiva circostanza di per sé sufficiente *«a ritenere corretta la ritenuta insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna»*; di talché, proprio con riferimento all'oggetto anche dell'odierno procedimento, *«non appare meritevole di accoglimento neppure il motivo inerente l'incameramento della cauzione, affidato anch'esso al rilievo formale secondo cui, in mancanza di stipula contrattuale, non vi era spazio per l'applicazione della garanzia prestata per la sua esecuzione»*.

7. Il Tribunale riteneva pertanto fondato il diritto dell'attrice di escutere la polizza fideiussoria anche se non era stato stipulato il contratto di appalto ma, tenuto conto della funzione di garanzia della cauzione definitiva rispetto alle obbligazioni anche risarcitorie da inadempimento, solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, non essendo nel caso di specie operante il diverso e automatico meccanismo dell'incameramento della cauzione provvisoria.

8. Dunque, tenuto conto che sottoscrivendo il contratto le parti avevano “concordemente” previsto una penale e che la durata dei lavori era prevista in 60 giorni, il Tribunale riteneva di liquidare il danno in base alla previsione pattizia (€ 632,00 per ogni giorno di ritardo, nella misura di € 37.288,00 pari a 59 giorni compresi tra il 12 marzo e 30 maggio 2013, oltre interessi dalla data dell'escussione della polizza (18 giugno 2013) al saldo.



9. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da Laudante Costruzioni, il Tribunale osservava: a) che la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113, 1° co. D.Lgs. 163/2006 era stata costituita tramite il contratto di garanzia del 30.03.2012, che era stato stipulato per consentire all'impresa aggiudicataria in via provvisoria (San Paolo Appalti srl in ATI Laudante Costruzioni srl) di ottenere l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, disposta in data 08.08.2012 e divenuta efficace il 15.11.2012; b) che in difetto di costituzione della cauzione definitiva, l'impresa aggiudicataria in via provvisoria sarebbe decaduta dall'assegnazione e la cauzione provvisoria costituita con polizza fideiussoria HDI del 7.11.2011 (sottoscritta sia da San Paolo Appalti che Laudante Costruzioni) sarebbe stata incamerata; c) che Laudante Costruzioni insieme a San Paolo Appalti aveva presentato l'offerta e costituito la garanzia per la cauzione provvisoria e, una volta costituita l'AT.I. con atto notarile del 6.04.2012, recante il mandato con rappresentanza alla capofila San Paolo Appalti, aveva *“ratificato tutti gli atti contrattuali, negoziali e attuativi consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di tutte le attività connesse all'attuazione delle opere ad esse aggiudicate”*.

10. Risultando pertanto pacifico che San Paolo Appalti aveva sottoscritto la polizza *de quo* e il verbale di consegna dei lavori nella sua veste di capofila dell'ATI, il giudice di prime cure stabiliva che anche Laudante Costruzioni era soggetta all'azione di regresso proposta da HDI a seguito dell'escussione della polizza definitiva 30.03.2012.

11. Avverso la sentenza ha proposto appello Laudante Costruzioni chiedendone la riforma e si sono costituite in giudizio le appellate chiedendo il rigetto dell'impugnazione, San Paolo Appalti proponendo anche appello incidentale adesivo.

In sede di note conclusive HDI ha dato atto che l'appellante Laudante Costruzioni srl in corso di causa ha adempiuto a quanto di spettanza della HDI e che fra le suddette parti è pertanto cessata la materia del contendere, mentre fra HDI Assicurazioni e le restanti parti San Paolo Appalti e Anas Spa non vi sono reciproche domande.

All'udienza di precisazioni del 1.03.2022, trattata con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE



12. Preliminarmente la Corte rileva che in considerazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere tra l'appellante Laudante e l'appellata HDI, di cui entrambe le difese hanno dato atto nei rispettivi scritti conclusivi, non si dovrà più esaminare il primo motivo di appello con il quale Laudante lamentava il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di regresso svolta da HDI anche nei suoi confronti, in qualità di aderente all'A.T.I., deducendo che la polizza cauzione definitiva 30.03.2012 non era stata sottoscritta da Laudante ma solo da San Paolo Appalti, che ne aveva speso il nome illegittimamente il nome in quanto il contratto notarile di A.T.I., con il quale aveva conferito mandato alla San Paolo per compiere gli atti necessari all'adempimento dell'appalto, era stato stipulato solo nella successiva data del 6.04.2012.

La pronuncia di "*cessazione della materia del contendere*" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.

13. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "*soccombenza virtuale*" salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione, secondo il principio stabilito dalla SC: "*la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporre motivatamente la compensazione, totale o parziale*" (*ex plurimis* Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).

14. Osserva la Corte che nessuna delle due parti processuali nei propri scritti difensivi ha menzionato un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite, e che dovendo dunque liquidarle in dispositivo secondo il criterio della soccombenza virtuale, a tale riguardo deve essere evidenziato che in un caso analogo a quello di specie è stato stabilito da Cass. Civ. III[^] ord. 30.11.2018 n. 31002: "*Peraltro, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un*



*appalto di opere pubbliche, agisce - in mancanza di diversa ed esplicita volontà delle parti - quale mandataria delle altre società partecipanti all'associazione; con la conseguenza che il contratto di garanzia autonoma, da questa stipulato nell'interesse delle altre imprese, è vincolante anche per queste ultime, le quali tutte sono obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente (Sez. 3, Sentenza n. 5526 del 05/04/2012, Rv. 622171 - 01). **Ed il suddetto principio opera a prescindere dal contesto temporale in cui risulta essere stipulata la polizza (vale a dire prima o dopo la erezione dell'associazione).***”

15. Poiché dunque la polizza a garanzia delle obbligazioni dell'appalto stipulata dalla capogruppo è strettamente funzionale e necessariamente collegata al quadro negoziale. (Corte d' Appello di Bologna sez. III, sentenza n. 2155/2018), ne consegue che nei rapporti con HDI, nonostante la cessazione della materia del contendere, Laudante Costruzioni dovrà essere condannata a rimborsare a HDI le spese del grado di giudizio.

16. Prima di esaminare il secondo motivo di appello con il quale Laudante lamenta, in via subordinata, l'omesso esame della propria domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della San Paolo Appalti a tenere indenne, in via esclusiva, HDI Assicurazione, deve essere esaminato il terzo motivo dell'appello principale unitamente all'appello incidentale adesivo svolto da San Paolo Appalti, logicamente e giuridicamente prioritari, con i quali entrambe le società, riunite in A.T.I., si dolgono dell'accoglimento della domanda di ANAS di escussione della polizza a garanzia della cauzione definitiva *ex art. 113, D. Lgs. 163/2006*, che ha dato origine all'azione di regresso svolta da HDI nel presente giudizio.

17. Deduce l'appellante principale che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere incamerabile la cauzione definitiva, seppur nel minor importo stabilito in sentenza, in quanto a mente dell'art. 113, co. 5 del D. Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva *“copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento”*, norma che andrebbe letta in combinato disposto con l'art. 123, co. 2 del DPR n. 207/2010 che stabilisce che *“la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ..”*.

18. Sostiene inoltre Laudante che dal tenore letterale delle richiamate disposizioni normative si evincerebbe che la garanzia in questione presuppone l'avvenuta stipula del contratto che,



nel caso di specie, non è avvenuta, e che di conseguenza l'ANAS avrebbe dovuto escutere la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, che in base al co. 6 *“copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario”*, richiamando sul punto varie pronunce del giudice amministrativo; in ogni caso, si deduce che non potrebbe valere a legittimare l'operatività della cauzione definitiva ed il suo incameramento da parte della stazione appaltante l'avvenuta consegna dei lavori in via d'urgenza in data 19.12.2012, trattandosi di atto illegittimo poiché posto in essere dalla stazione appaltante in totale carenza del presupposto indefettibile dell'urgenza.

18. Il motivo è infondato, dovendosi condividere quanto dedotto dalla difesa di Anas, ovvero che le pronunce citate dall'appellante fanno riferimento a fattispecie diverse da quella in esame, ossia a richieste di escussione di cauzione definitiva in presenza della sola aggiudicazione della gara, ma senza che in quei casi vi sia stata, come nel caso di specie, l'avvenuta consegna dei lavori in via d'urgenza che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata in sentenza (n° 3320/2012) costituisce circostanza di per sé sufficiente *«a ritenere corretta la ritenuta insorgenza, in via anticipata, di diritti ed obblighi in capo alle parti, in relazione agli impegni immediati dalle stesse assunti, per come risultanti dal verbale di consegna»*.

19. Quanto all'asserita illegittimità della consegna dei lavori per carenza dell'elemento indefettibile dell'urgenza, deve rilevarsi anche sotto questo profilo l'infondatezza della questione, posto che il verbale *ex art. 154, D.P.R. 207/2010* è stato sottoscritto dall'Impresa capofila San Paolo Appalti srl per accettazione senza riserva alcuna e che, come osservato dal Tribunale e non contestato dall'appellante, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fondato sul presupposto della legittima consegna dei lavori in via d'urgenza e del mancato avvio dei lavori nel termine previsto, non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell'A.T.I. ed è diventato inoppugnabile.

20. Nell'appello incidentale adesivo San Paolo Appalti deduce che la sentenza nell'accogliere, parzialmente, la domanda attorea poggia la sua erronea decisione: a) nel ritenere che con il verbale del 3 dicembre 2102 la ANAS abbia consegnato alla San Paolo Appalti s.r.l., n.q., i lavori “sotto la riserva di legge”; b) nel rigettare la ricostruzione temporale, e quindi documentale offerta, in merito alla tardività con cui la stazione



appaltante aveva chiamato l'ATI alla sottoscrizione del contratto, e prima ancora alla assunzione del cantiere, non valutando indi il rigido temporalismo imposto dal D.Lgs.; c) infine nel calcolare i danni che la stazione appaltante avrebbe maturato dalla data della convenuta non sottoscrizione - 12 marzo - e non dalla fine del termine del contraddittorio - 14 maggio - come disciplinato dalla normativa di riferimento.

21. Quanto alle argomentazioni sub a) e sub b) la Corte ne rileva l'infondatezza per i motivi già esposti nell'esame dell'appello di Laudante, cui si rimanda per necessità di sintesi espositiva, condividendo sul punto le argomentazioni spese del giudice di prime cure, da intendersi qui integralmente richiamate in punto di inoppugnabile accertamento dell'inadempimento dell'A.T.I. alle obbligazioni contrattualmente assunte, sia a seguito delle reiterate richieste della stazione appaltante di addivenire alla stipula notarile del contratto di appalto, sia a seguito della successiva accettazione da parte della capofila San Paolo, senza riserve, della consegna dei lavori in via d'urgenza all'A.T.I., dovendosi ritenere inammissibili le tardive eccezioni sollevate da San Paolo circa un asserito comportamento scorretto e di mala fede posto in essere da ANAS, evidentemente insussistente alla luce della documentazione intercorsa tra le parti e prodotta in atti, e stante comunque l'inoppugnabilità dei provvedimenti con i quali ANAS ha successivamente revocato l'assegnazione definitiva dell'appalto e disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

22. Quanto al punto c) l'appellante incidentale sostiene che non sia divisibile la decisione del giudice di prime cure di far partire l'inadempimento dal 12 marzo 2013, essendo la predetta data quella della prima contestazione sollevata alla ATI in merito alla mancata ripresa dei lavori, deducendo che tale momento costituisca solo l'inizio del procedimento di confronto tra le parti, che si conclude con un provvedimento della Stazione Appaltante rispetto al quale la ATI può o ottemperare o impugnare, e che questo provvedimento è stato emesso solo nell'aprile del 2013, cui è seguito l'invito per la sottoscrizione del contratto che solo per dimostrate cause di salute il Martinelli non ha onorato, con la conseguenza che l'eventuale debenza dovrebbe decorrere dal 14 maggio e non dalla indicata data del 12 marzo, e quindi per un importo pari ad € 10.112,00.



23. Anche questa argomentazione risulta infondata, in quanto la data del 12 marzo 2013 individuata dal giudice di prime cure costituisce in effetti quella della formale messa in mora dell'A.T.I. (cfr. doc. 8 fasc. anas), dopo il provvedimento di sospensione dei lavori (mai iniziati) del 7.01.2013 (doc.9 fasc. anas), cui è seguito il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, dovendo pertanto considerarsi del tutto irrilevante, ai fini risarcitori, la successiva scansione temporale dei termini previsti per il contraddittorio tra stazione appaltante e A.T.I., termini di cui l'appellante San Paolo Appalti non può di certo giovare per spostare in avanti la data di decorrenza del risarcimento del danno stabilito dal Tribunale sulla base della penale contrattuale per il ritardo, risarcimento comunque quasi dimezzato rispetto all'importo della cauzione definitiva.

24. Si può ora passare all'esame del secondo motivo di appello principale, con il quale Laudante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale svolta nei confronti della San Paolo Appalti, richiamando le argomentazioni svolte in primo grado secondo cui tale ultima società si era resa responsabile, in via esclusiva, della revoca dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente escussione della cauzione definitiva, essendosi illegittimamente sottratta all'obbligo di stipulare il contratto d'appalto, sebbene la mandante le avesse conferito espresso mandato in tal senso.

25. Il motivo è infondato, dovendosi ritenere che, alla luce della motivazione adottata dal Tribunale per rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Laudante, la cui correttezza è stata condivisa da questa Corte ai fini della valutazione della sua soccombenza virtuale, la pronuncia impugnata ha assorbito la domanda riconvenzionale con la quale Laudante chiedeva, in caso di accoglimento dell'azione di regresso proposta da HDI, di *porre la condanna al pagamento di somme di denaro in favore della Compagnia interamente e direttamente a carico della San Paolo Appalti S.r.l.*

26. Infatti, una volta escluso il difetto di legittimazione passiva di Laudante e stabilita la sua responsabilità solidale verso i terzi per le obbligazioni assunte in A.T.I., è evidente l'inaccogliabilità della domanda riconvenzionale siccome proposta, volta ad ottenere una condanna esclusiva di San Paolo Appalti nei confronti di HDI, e non un eventuale regresso



nei confronti della società capofila per l'asserita violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di mandato.

27. La sentenza deve essere quindi confermata e conseguentemente le spese di lite del grado di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento ad eccezione della fase istruttoria non svolta in appello, vanno poste a carico solidale dell'appellante Laudante e dell'appellante incidentale San Paolo nei rapporti con l'appellata ANAS, mentre vanno poste a carico di Laudante nel rapporto con l'appellata San Paolo atteso il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti; infine nel rapporto tra Laudante Costruzioni e HDI Assicurazioni le spese di lite devono essere poste a carico di Laudante in virtù del richiamato principio di soccombenza virtuale e in assenza di una diversa regolamentazione tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:

- dichiara la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra Laudante Costruzioni srl e HDI Assicurazioni spa;
- rigetta per il resto l'appello principale proposto da Laudante Costruzioni srl e quello incidentale proposto da San Paolo Appalti srl avverso la sentenza n. 604/2018 del Tribunale di Bologna;
- condanna Laudante Costruzioni srl e San Paolo Appalti srl, in solido, al pagamento in favore di ANAS SPA delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in € 6.615,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna Laudante Costruzioni srl al pagamento in favore di San Paolo Appalti srl e di HDI Assicurazioni spa delle spese di lite del grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 6.615,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;



- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante principale e di quello incidentale.
Così deciso in Bologna, il 07.07.2022

Il Presidente
dott. Manuela Velotti

Il Giudice Ausiliario Relatore
dott. Fabio Cartelli

